



ALLEGATO "A" AL N. 770/647

STATUTO DELLA FONDAZIONE

CASA DI RIPOSO BONGIONI - LAMBERTENGHI ETS

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e del vigente Codice Civile la "Fondazione Casa di Riposo Bongioni - Lambertenghi ETS" con sede in Villa di Tirano, Via Beltramelli n. 39 che prosegue, senza soluzione di continuità, l'opera svolta nelle varie forme dalla Casa di Riposo che fu eretta in Ente Morale con Decreto Regio del 6 dicembre 1933 con la denominazione "Ricovero per inabili al lavoro Stefano Bongioni" nonché l'attività continuata come "Casa di Riposo Stefano Bongioni, residenza sanitaria assistenziale per persone anziane ONLUS" ed in seguito come "Fondazione Casa di Riposo Bongioni - Lambertenghi ONLUS".

2. La Fondazione è Ente di diritto privato e risponde ai principi e allo schema giuridico degli Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017 e, per quanto residua, allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

3. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 2 - Scopi e attività di interesse generale

1. La Fondazione è un Ente del Terzo Settore e persegue, senza scopo di lucro, scopi e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale definite dall'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

lettera a) interventi e servizi sociali;

lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;

lettera c) prestazioni socio-sanitarie;

lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale;

lettera g) formazione universitaria e post-universitaria;

lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, con particolare riguardo alla cura e assistenza delle persone anziane e fragili;

lettera q) alloggio sociale;

lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati.

2. La Fondazione si propone lo scopo di fornire alla popolazione anziana e/o fragile gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio derivanti da precarie situazioni abitative, familiari e sanitarie, attraverso l'individuazione, incentivazione, attuazione e partecipazione a programmi ed iniziative tesi alla realizzazione di una rete di servizi idonei a migliorare le condizioni di vita ed a promuovere la crescita sociale, culturale e civile della popolazione anziana, in concorrenza, appoggio ed integrazione ai servizi erogati dalle strutture già preposte operanti sul territorio.

3. In relazione a tali attività la Fondazione potrà:

- a) istituire e gestire servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di natura residenziale, semi residenziale e/o domiciliare per la tutela delle persone svantaggiate in quanto anziane e/o fragili, sia in condizione di totale o parziale autosufficienza, che in condizioni di non autosufficienza, a cui fornire, oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero, anche servizi specifici di carattere culturale e ricreativo;.....
- b) sollecitare e ricercare la collaborazione attiva e il pieno coinvolgimento del Comune di Villa di Tirano, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti nel territorio nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri piani e programmi;.....
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, aventi, direttamente o indirettamente, analoghi scopi; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;.....
- d) cooperare con enti pubblici e privati, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni;.....
- e) promuovere e sostenere le attività di volontariato nel proprio campo;.....
- f) promuovere o partecipare ad attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori di attività in cui opera la Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali;.....
- g) cooperare con altri Enti del Terzo Settore, Imprese Sociali, Enti pubblici e privati, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 117 del 2017;.....
- h) prendere tutte le iniziative atte a raggiungere gli scopi precisati quali ad esempio:.....
 - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;.....
 - stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte dell'attività.....

4. La Fondazione potrà inoltre, sulla base dei suoi scopi e per lo svolgimento delle attività di interesse generale sopradescritte cooperare con Enti Pubblici attraverso le forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzione ai sensi del titolo VII del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.....

5. Le finalità della Fondazione, che non ha scopo di lucro, sono esclusivamente di solidarietà sociale e sono perseguite senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica nei confronti di chiunque abbia bisogno.....

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse.....

1. La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, secondo i criteri e nei limiti di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e dei decreti collegati.....

Art. 4 - Destinatari dei servizi erogati.....

1. La Fondazione riconosce per l'accoglienza nella Casa di Riposo un diritto di priorità ai cittadini residenti nel Comune di Villa di Tirano e quindi ai non residenti nati nel medesimo Comune pur erogando i propri servizi anche a tutti gli altri anziani, compatibilmente con le disponibilità e le esigenze degli ospiti.

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 12/09/2003 e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione numero 13;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai fondi raccolti secondo le modalità all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 quando la delibera del Consiglio di Amministrazione che istituisce la specifica attività di raccolta prevede la destinazione del ricavato all'incremento del patrimonio.

2. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive e rendite non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Lombardia, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- ogni altro contributo ed elargizione a destinazione vincolata;
- i fondi raccolti secondo i criteri ed i limiti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, quando la delibera del Consiglio di Amministrazione che istituisce la specifica attività di raccolta prevede la destinazione del ricavato all'incremento del patrimonio.

4. Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni del patrimonio devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità e devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 6 - Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;.....
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;.....
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da altri Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;.....
- dalle quote associative dei Partecipanti;.....
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;.....
- dai fondi raccolti secondo le modalità all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

3. I mezzi finanziari disponibili devono essere impiegati esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per il perseguimento dei suoi scopi.

4. La Fondazione potrà inoltre ricorrere anche a tutte le altre forme di finanziamento previste per gli Enti del Terzo settore dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017, comprese quelle di cui al titolo IX del predetto Decreto Legislativo, e dalle altre normative di riferimento.

Art. 7 - Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale

1. Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi e gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 8 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:.....
- il Consiglio di Amministrazione;.....
 - il Presidente della Fondazione;.....
 - il Vicepresidente della Fondazione;.....
 - l'Assemblea dei Partecipanti;.....
 - L'Organo di Controllo;.....
 - Il Revisore dei Conti, qualora dovessero sussistere le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere alla sua nomina;.....
 - Il Direttore, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberasse a maggioranza assoluta dei componenti la sua presenza quale organo dell'Ente;.....
 - Il Direttore Sanitario.

Art. 9 - Nomina del Consiglio di Amministrazione e requisiti, durata in carica, revoca, decadenza, e surroga dei consiglieri

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, che

dura in carica 5 anni a decorrere dalla data della riunione di insediamento ed è composto da un numero di membri pari a 7, dei quali:.....

- 4 eletti dall'Assemblea dei Partecipanti, secondo le disposizioni previste dall'art. 18 del presente statuto;.....

- 3 nominati dal Sindaco del Comune di Villa di Tirano.

2. Possono essere eletti consiglieri di amministrazione dall'Assemblea dei Partecipanti coloro che hanno versato, nei termini stabiliti dal regolamento, la quota di partecipazione per l'esercizio in corso e per l'esercizio precedente a quello delle votazioni, oppure coloro che, pur non rivestendo la qualità di Partecipante, sono residenti o nati nel Comune di Villa di Tirano. Il Consiglio di Amministrazione, con proprio regolamento approvato con la stessa maggioranza prevista per le modifiche dello statuto, definisce i termini e le modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, fermo quanto previsto dall'art. 18 del presente statuto.

3. La nomina dei consiglieri da parte del Sindaco del Comune di Villa di Tirano si configura in ogni caso come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo pubblico nei confronti dei singoli amministratori, del Consiglio di Amministrazione e nei confronti della Fondazione.

4. I candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione devono possedere comprovati requisiti di professionalità e competenza in almeno uno dei seguenti campi: sanitario, socio-assistenziale, sociale, economico, amministrativo, giuridico, oppure devono possedere comprovata esperienza e capacità professionale nell'ambito delle attività e servizi analoghi a quelli erogati dalla Fondazione o possedere esperienza ed avere svolto attività nell'ambito del volontariato.

5. Non possono assumere la carica di Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione dell'ente o, se nominati, decadono dal loro ufficio, coloro che:.....

- sono dipendenti o collaboratori a titolo continuativo dell'Ente;.....

- hanno liti pendenti o debiti con l'ente;.....

- sono stati dichiarati inabilitati, interdetti o falliti;.....

- ricoprono le cariche di Sindaco, Assessore del Comune di Villa di Tirano;.....

- ricoprono le cariche di Presidente od Assessore della Comunità Montana Valtellina di Tirano.

6. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

7. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data della prima riunione di insediamento e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei Partecipanti, chiamata a proporre i candidati per la nomina dei consiglieri di amministrazione di sua competenza, deve avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione uscente. Entro lo stesso termine il Presidente in carica

invita il Sindaco del Comune di Villa di Tirano a provvedere alla nomina dei consiglieri di sua competenza entro la scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione uscente. La convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione avviene a cura del consigliere, eletto o nominato, più anziano il quale deve provvedere entro 15 giorni dal completamento della procedura di nomina.

8. I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso con apposita delibera.

9. La revoca degli amministratori è disposta dal soggetto che li ha nominati, e può avvenire per gravi violazioni di legge o del presente statuto o per attività in netto contrasto con gli interessi della Fondazione. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

10. Nel caso di decadenza o di dimissioni di uno dei componenti nominati dall'Assemblea dei Partecipanti, questo verrà surrogato dal primo dei non eletti tra i Partecipanti che avranno ottenuto voti dall'Assemblea per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione. Qualora non ci fossero candidati non eletti in numero sufficiente a surrogare i consiglieri cessati dalla carica, il Presidente in carica provvede a convocare l'Assemblea che procederà ad eleggere, con le modalità previste dall'art. 18 del presente statuto, i consiglieri che andranno a surrogare i consiglieri cessati.

11. Nel caso di decadenza o di dimissioni di uno dei componenti nominati dal Sindaco del Comune di Villa di Tirano, il Presidente o il consigliere più anziano provvedono a darne immediata comunicazione al titolare della nomina affinché provveda, senza indugio, alla surroga.

12. I consiglieri nominati in surroga, indipendentemente dal soggetto che li ha nominati, acquisiranno l'anzianità dei consiglieri cessati e rimarranno quindi in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione.

13. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero consiglio, che rimarrà in carica solo per l'esercizio delle attività di ordinaria amministrazione. In tale circostanza, il Presidente o il consigliere più anziano, senza indugio, provvedono a convocare l'Assemblea dei Partecipanti e ad invitare il Sindaco del Comune di Villa di Tirano per procedere alla nomina del nuovo Consiglio.

14. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente, che durano in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio stesso.

15. Gli incarichi di Presidente, Vice Presidente e di consigliere di amministrazione sono gratuiti, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 10 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale.

2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna inoltre ogni qualvolta lo

richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 2 Consiglieri, oppure del Revisore o dell'Organo di Controllo.

3. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente data, ora della riunione e ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie; mediante telefono o telegramma o telefax o internet almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

4. In caso di necessità il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con la presenza di tutti i suoi componenti, può decidere la trattazione anche di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

5. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

6. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

7. Sono salvi i casi di maggioranze particolari eventualmente previste nel presente statuto.

8. Per le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti e la proposta si intende approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

9. Le votazioni si svolgono in forma palese, salvo quelle riferite a persone, che devono essere fatte in forma segreta.

10. I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi o da un Consigliere scelto dal Presidente o da un dipendente dell'Ente incaricato dal Presidente e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze.

11. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire soggetti esterni al Consiglio su decisione motivata del Presidente al fine di relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

Art. 11 - Competenze.

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente. In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spetta ad esso:

- stabilire i criteri, le modalità ed i requisiti per diventare Partecipanti;
- determinare l'ammontare minimo del contributo annuo dovuto dai Partecipanti;
- definire gli obiettivi ed i programmi della Fondazione;
- approvare i piani e i programmi dell'ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
- verificare la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti;
- approvare lo statuto e le relative modifiche;
- approvare il Modello Organizzativo e Gestionale della Fondazione e i regolamenti della Fondazione, comprese le relative modifiche;
- approvare il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale della Fondazione sulla base di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017;

- approvare la dotazione organica della Fondazione e le relative variazioni e adottare i provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle normative di legge e di contratto collettivo, salvo atto di delega;.....
- nominare il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;.....
- nominare il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario, definendo i poteri, le mansioni, le eventuali deleghe, e le responsabilità agli stessi attribuiti e disciplinandone i rapporti con la Fondazione tenuto conto in ogni caso di quanto previsto dal presente statuto;.....
- nominare il Revisore dei Conti, qualora dovessero sussistere le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere alla sua nomina;.....
- determinare la composizione, monocratica o collegiale, e nominare i componenti dell'Organo di Controllo;.....
- deliberare in merito al rimborso delle spese sostenute dagli amministratori per l'espletamento del loro mandato;.....
- deliberare in merito al compenso spettante al revisore ed ai componenti dell'Organo di Controllo;.....
- approvare convenzioni, accordi di programma ed altre forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati ed altri Enti del Terzo Settore per la programmazione e/o la progettazione e/o lo svolgimento in forma integrata, coordinata ed associata di funzioni e/o servizi; designare i rappresentanti della Fondazione presso altre fondazioni, Enti del Terzo Settore, altri Enti o istituzioni;.....
- fissare annualmente le rette degli ospiti e i corrispettivi per i servizi prestati;.....
- istituire nuovi servizi o ampliare quelli esistenti e approvare le relative tariffe e le rette;.....
- deliberare la costituzione in giudizio e autorizzare il Presidente a stare in giudizio;.....
- nominare procuratori per il compimento di specifici atti;.....
- deliberare la destinazione dei fondi patrimoniali;.....
- deliberare gli acquisti e le vendite immobiliari, l'accettazione di liberalità, l'assunzione d'obbligazioni, le operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;.....
- deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

2. Con apposito regolamento interno il Consiglio fissa le disposizioni che disciplinano in armonia con il presente statuto l'erogazione dei servizi e prestazioni di competenza della Casa di Riposo. Detto regolamento disciplina in particolare l'ammissione, la permanenza, la dimissione e le norme di comportamento degli ospiti. Sono inoltre disciplinati gli orari e le modalità di visita da parte dei parenti degli ospiti. Il regolamento disciplina anche le norme di comportamento del personale dipendente o convenzionato.

Art.12 - Presidente......

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:.....
- convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti;.....

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercita funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione;

- esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega e, nei casi d'urgenza o di impossibilità di convocare il Consiglio di Amministrazione, adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari, nell'interesse dell'Ente, sottoponendoli a ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile.

2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e la firma in qualsiasi atto esterno ed in qualsiasi sede, salvo delega a un dipendente o Consigliere.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente gli subentra in tutti i suoi poteri e attribuzioni.

4. Nel caso di contemporanea assenza o impossibilità ad esercitare la carica di entrambi, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano per data di nomina.

Art.13 - Durata esercizio sociale, scritture contabili, bilancio di esercizio.

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. La Fondazione tiene tutte le scritture contabili previste dalla normativa civilistica e fiscale vigente in relazione alle attività svolte.

3. Alla fine di ogni esercizio, secondo i termini di legge, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio d'esercizio, sulla base delle disposizioni previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e delle relative norme di attuazione ed è formato:

- dallo stato patrimoniale;

- dal rendiconto gestionale con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente;

- dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

4. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente a scopi istituzionali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017, con esclusione, quindi, di ogni diversa utilizzazione.

Art. 14 - Bilancio Sociale

1. Entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di esercizio, la Fondazione approva anche il bilancio sociale, che deve essere redatto e pubblicato in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 15 - Libri Sociali Obbligatori

1. La Fondazione è tenuta a tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali istituiti.

2. I libri sono tenuti dall'Organo a cui si riferiscono.

3. Sono inoltre istituiti il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti ed il Registro dei Partecipanti, la cui tenuta è affidata al Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale

le al quale attribuire, nel medesimo atto di nomina o con delibera successiva, specifici compiti e responsabilità attinenti alla gestione delle attività della Fondazione.

2. L'incarico di Direttore Generale, a tempo determinato per una durata non superiore a quella del consiglio stesso con possibilità di riconferma, può essere conferito ad un dipendente della Fondazione o ad un esterno con adeguata professionalità e documentate competenze gestionali con particolare riferimento alla tipologia dei servizi erogati dalla Fondazione.

Art. 17 - Direttore Sanitario

1. Il Direttore Sanitario è un medico, dipendente della Fondazione o libero professionista, nominato dal Consiglio di Amministrazione al quale è attribuita la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dei servizi socio-sanitari erogati dalla Fondazione sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Sono attribuiti al Direttore Sanitario i seguenti compiti e responsabilità:

- l'approvazione dei protocolli, regolamenti e procedure interne, relativi alla gestione delle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria svolte dalla Fondazione;

- il coordinamento delle attività sanitarie svolte dalla Fondazione;

- l'adozione dei provvedimenti di ammissione o dimissione degli ospiti e/o degli utenti;

- la gestione della documentazione socio-sanitaria relativa agli ospiti ed agli utenti della Fondazione;

- l'adozione di ogni altro provvedimento allo stesso demandato dalla normativa vigente.

3. I Consiglieri di Amministrazione ed il Direttore Generale non rispondono personalmente dei compiti, delle mansioni e degli atti di pertinenza esclusiva del Direttore Sanitario.

Art. 18 - Assemblea dei Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipante" ed essere iscritte nell'apposito registro, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione degli scopi della medesima mediante contributi in denaro in misura non inferiore a quella stabilita, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Partecipante si rinnova automaticamente con il versamento della quota annualmente fissata dal Consiglio. I Grandi Benefattori possono essere inseriti a vita nell'elenco con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

2. Con proprio regolamento, approvato con le stesse maggioranze previste per la modifica dello statuto, il Consiglio di Amministrazione definisce le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dal registro dei partecipanti.

3. I Partecipanti si riuniscono in assemblea:

- per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;

- per la revoca dei Consiglieri di Amministrazione nominati dall'Assemblea dei Partecipanti nei casi previsti dal presente statuto;

- per prendere atto del contenuto delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione;.....
- per formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
- 4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata su richiesta del Consiglio di Amministrazione con voto a maggioranza assoluta dei presenti o su richiesta fatta da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea medesima.
- 5. Il Presidente deve provvedere alla convocazione almeno 10 giorni prima della data fissata, mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Ente, all'Albo pretorio ed a ogni altra bacheca del Comune in cui ha sede legale e alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione. L'avviso di convocazione dovrà obbligatoriamente contenere: luogo, giorno e ora della prima convocazione ed eventualmente della seconda convocazione oltre che l'elenco di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 6. Hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea i Partecipanti che risultano iscritti al registro dei Partecipanti e che sono in regola con il versamento del contributo minimo annuale stabilito, per l'anno di riferimento, dal Consiglio di Amministrazione.
- 7. Per potere partecipare all'elezione dei consiglieri di amministrazione, i Partecipanti devono avere versato, nei termini stabiliti dal regolamento, la quota di partecipazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio in corso e per l'esercizio precedente a quello delle votazioni.
- 8. In prima convocazione l'Assemblea è valida con la partecipazione diretta o per delega di almeno la metà più uno dei Partecipanti.
- 9. In seconda convocazione, che deve avvenire in un giorno diverso da quello della prima convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Partecipanti.
- 10. Ogni Partecipante ha diritto di essere rappresentato in assemblea tramite delega scritta solo ed esclusivamente da un altro Partecipante. E' consentito ad un Partecipante di essere portatore solo di una delega rilasciata da altro Partecipante. Non possono essere delegati i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, i componenti dell'Organo di Controllo, il Revisore Contabile, il Direttore Sanitario, e coloro che sono dipendenti della Fondazione.
- 11. Per l'elezione dei consiglieri di amministrazione di competenza dell'Assemblea, ciascun Partecipante ha diritto, in proprio e per l'eventuale delega di cui è portatore, ad una sola scheda di voto attraverso la quale può esprimere un numero di preferenze non superiore a quello dei consiglieri da eleggere in osservanza al regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del presente statuto.
- 12. Nelle altre deliberazioni ogni Partecipante ha diritto ad un solo voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 19 Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione

che ne decide la composizione in forma collegiale o monocratica.

2. Il componente monocratico o, in caso di organo composto collegiale, almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile che siano altresì in possesso di adeguata esperienza specifica.

3. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e dell'art. 2399 del Codice Civile.

4. L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di Consigliere e con qualsiasi ruolo di responsabilità o operativo all'interno della Fondazione.

5. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le stesse disposizioni in tema di requisiti morali, incompatibilità e decadenza previste per i Consiglieri di amministrazione.

6. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento.

7. L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

8. L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida richiamate dall'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

9. L'incarico all'Organo di Controllo è conferito per una durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione ed è rinnovabile. In caso di dimissioni o decadenza, il componente cessato viene sostituito; l'incarico del sostituto ha durata pari a quello del componente sostituito.

10. Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un onorario corrispondente alle tariffe professionali in vigore, oltre ad eventuali rimborsi spese.

11. La cancellazione o la sospensione dagli albi professionali di cui sopra è causa di decadenza dalla funzione.

Art. 20 - Revisore dei Conti

1. Il controllo amministrativo, contabile e finanziario della gestione dell'Ente è affidato, qualora la Fondazione superi i limiti previsti dalla normativa vigente, ad un revisore nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili.

2. L'incarico al Revisore Legale dei Conti è conferito per una durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione ed è rinnovabile. In caso di dimissioni o decadenza, il componente cessato viene sostituito; l'incarico del sostituto ha durata pari a quello del revisore sostituito.

3. Al Revisore Legale dei Conti si applicano le stesse disposizioni in tema di requisiti morali, incompatibilità e decadenza previste per i Consiglieri di Amministrazione.

4. Il Revisore presenta, a fine esercizio, al Consiglio di Amministrazione una relazione sui controlli effettuati, da allegarsi al bilancio annuale.....

5. Al Revisore spetta un onorario corrispondente alle tariffe professionali in vigore, oltre ad eventuali rimborsi spese.....

6. La cancellazione o la sospensione dal registro dei Revisori Contabili è causa di decadenza dalla funzione.....

Art. 21 - Volontariato

1. La Fondazione riconosce l'importanza ed il valore del Volontariato e si può avvalere dell'opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività istituzionali sia:.....

a) ricorrendo direttamente all'attività prestata da volontari secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017;.....

b) stipulando accordi e/o convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato previste Capo I del Titolo V del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.....

2. I volontari prestano la loro attività in favore delle persone beneficiarie dei servizi offerti dalla Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.....

3. L'attività dei volontari è regolata dalle disposizioni del Titolo III del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.....

Art. 22 - Scioglimento

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo e si scioglie nei casi previsti dalla Legge.....

2. Nel caso in cui lo scopo istituzionale sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, il Consiglio di Amministrazione deve adeguare lo scopo istituzionale al fine di favorire ulteriori categorie di soggetti svantaggiati.....

3. Qualora non sia possibile procedere al suddetto adeguamento, la Fondazione si estingue.....

4. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e dalle altre norme di legge.....

Art. 23 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 in tema di Enti del Terzo settore e, in via residuale, le disposizioni del Codice Civile riguardanti le Fondazioni.....

F.to Valente Anselmo Luigi

Luigi Iovino L.S.

Certifico io sottoscritto dottor Luigi Iovino, notaio in Grosotto, iscritto al Collegio Notarile di Sondrio, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi di legge.
Grosotto, li 19 marzo 2026